

Indice

pag.

Capitolo I

La giuria elettiva di esperti ed il rapporto tra etica politica e diritto

1. L'esigenza di fondazione del diritto attraverso l'esercizio politico come risposta al relativismo etico 1
2. L'eterna dialettica tra il dominio delle leggi e ciò che l'esperienza concreta detta all'uomo anche nella dimensione giuridica 7
3. Le relazioni dialettiche tra metaetica ed etica e tra metagiurisprudenza e giurisprudenza, l'osmosi tra morale e diritto nella prospettiva positiva e la tensione universalizzante – ma non il distacco – del diritto e della giurisprudenza dalla dimensione etica 14
4. La funzione di ponte verso la dimensione etica, dei principi giuridici, il doppio livello “fondativo” ed “applicativo” dei medesimi e la compresenza di componenti chiuse ed elastiche in tutte le norme – di principio e non – di un sistema 22
5. L'insuperabilità in sede di interpretazione giuridica dei limiti contenutistici tipizzati delle norme – anche di principio – e la superabilità delle cornici tipiche di contenuto dei valori in rapporto alle componenti elastiche delle norme interpretate 35
6. La non contraddizione tra i valori positivizzati nella sola dimensione etica ed i principi giuridici in relazione all'evolversi dei fenomeni sociali: la non incompatibilità di significato tra le componenti elastiche delle norme ed i paletti tipici delle leggi 50
7. Il disorientamento del giudice tradizionale nella fissazione dei significati dei profili assiologici delle norme e l'esigenza della “giuria elettiva di esperti” 58

Capitolo II

*Il giudizio della "giuria elettiva di esperti"
sulle componenti elastiche delle regole noetiche
ed etico-giuridiche*

- | | |
|---|-----|
| 1. La relatività della conoscenza nel sistema accusatorio e la necessità della giuria per risolvere i casi di "quasi evidenza" e di dubbio sui contenuti delle componenti elastiche delle norme scientifiche e di esperienza | 73 |
| 2. Il necessario intervento della "giuria" per definire la ragionevolezza del dubbio | 87 |
| 3. L'azione della giuria elettiva di esperti in relazione al giudizio di fatto ed a quello di diritto nel confronto con il ruolo del giudice | 101 |
| 4. Un'esemplificazione dell'attività della giuria in relazione all'elaborazione del convincimento sul fatto ed ai profili connessi del giudizio di diritto | 114 |
| 5. Le conoscenze del sistema probatorio penale che, tra le altre, qualificano come esperti i componenti dell'organo elettivo | 124 |
| 6. Il valore normativo delle decisioni della giuria elettiva di esperti e la questione della prevedibilità delle regole penali | 129 |
| 7. Il controllo di ragionevolezza degli argomenti addotti nell'ambito dell'attività della "giuria elettiva di esperti" | 140 |
| 8. Le modalità di rimessione delle questioni alla "giuria" e l'onere di argomentare il dubbio circa la "variabile aggiuntiva" che mettesse in discussione in seno alla "giuria" il significato di una componente elastica di una regola | 154 |
| 9. Il confronto tra l'attività probatoria anche ufficiosa del processo giurisdizionale e la produzione di argomenti deformalizzati dei portatori di interesse all'interno dell'organismo politico | 160 |

Capitolo III

*L'intervento della "giuria elettiva di esperti" in relazione ai
diversi profili e momenti del processo penale ed i vantaggi
funzionali dell'organo elettivo*

- | | |
|--|-----|
| 1. L'incidenza dell'organo elettivo in relazione ai profili fattuali e giuridici del vaglio di ammissibilità della prova | 173 |
|--|-----|

	<i>pag.</i>
2. La non necessità di spazi operativi del nuovo organo politico in relazione all'acquisizione probatoria	183
3. L'intervento della "giuria elettiva di esperti" in sede cautelare	187
4. La diversità di soluzioni in relazione ai procedimenti speciali fondati sul consenso dell'imputato e l'esclusione del ricorso alla "giuria elettiva di esperti" per le situazioni superabili in termini dinamici	195
5. L'incidenza dell'auspicato nuovo organismo sulla risoluzione delle questioni processuali	204
6. La "giuria elettiva di esperti" ed il giudizio di legittimità	209
7. I vantaggi funzionali derivanti dall'ausilio dell'organo elettivo	213

